

Sentenza n. 17 depositata il 24 gennaio 2022

Materia: Sanità, Finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **degli artt. 3, 9, 32, 81, 97 e 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, Cost.**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35** (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021), **artt. 15 e 27**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 35 del 2020 in relazione all'art. 81 e 117, terzo comma, Cost.

Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità dell'art. 27 della l.r. Puglia n. 35 del 2020 in relazione all'art. 32, Cost.

Dichiarazione di estinzione del processo in relazioni alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della l.r. Puglia n. 35 del 2020 in relazione all'art. 32, Cost.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sugli artt.15 e 27 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n.35.

L'art. 15 della l.r. reg. Puglia n. 35 del 2020, prorogando i termini per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 5 e 7 della l.r. 14 del 2009, autorizza anche la proroga della disciplina introdotta nel 2009, dall'art. 6, comma 2, lettera c-bis), che consentiva in via eccezionale la realizzazione di interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione di immobili anche nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, la proroga di interventi, eccezionalmente previsti all'art. 6, comma 2, lett. c - bis), sembrerebbe violare gli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la legge n. 14 del 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio del 2000. Per il ricorrente, il contrasto della norma regionale impugnata e la normativa nazionale richiamata, si riverbera ledendo ambiti costituzionalmente tutelati: il paesaggio, artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost.; il governo del territorio, art. 117, comma terzo, Cost.; e i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui agli artt. 3 e 97, Cost.

In corso di giudizio, la legge della Regione Puglia n.3 del 2021, ha abrogato il censurato art. 6, comma 2, lettera c-bis); conseguentemente, il ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia all'impugnazione che, accettata dalla Regione, ha portato alla dichiarazione di estinzione del processo da parte della Corte.

L'altra disposizione impugnata, quella contenuta nell'art. 27 della l.r. reg. Puglia n.35 del 2020, istituisce la sesta centrale operativa del servizio emergenziale 118 nel territorio della Asl BT, imputando gli oneri finanziari a carico del fondo sanitario regionale e prevedendo le procedure attuative ad opera della Giunta regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge (comma 2).

Questa seconda disposizione regionale è stata oggetto di una doppia censura da parte del ricorrente: la violazione dell'art. 32 della Cost. che difende l'uniformità sul territorio nazionale della tutela della salute e la violazione degli artt. 81 e 117 terzo comma, Cost. che tutelano gli equilibri della finanza pubblica.

Per il ricorrente, la previsione regionale, istitutiva di una ulteriore centrale operativa del servizio 118, dovrebbe soddisfare, per essere legittima, il requisito di riferirsi a un bacino di popolazione orientativamente non inferiore a 0,6 milioni di abitanti, come previsto dall'Allegato 1 del decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 70 del 2015. La difesa statale sostiene che la norma regionale, non soddisfacendo il richiamato requisito - richiesto da una disposizione attuativa di una normativa finalizzata a definire, in modo uniforme, per l'intero territorio nazionale, standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera - viola il principio di uniformità della tutela della salute sul territorio nazionale tutelato dall'art. 32, Cost.

In riferimento alla succitata questione, non sono state accolte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione, la Corte ha invece affermato che la questione presenta tutti i requisiti per essere trattata nel merito, in quanto il ricorso individua in modi sufficientemente chiari il parametro che asserisce essere violato, la ratio del contrasto tra la disposizione impugnata e il parametro indicato; inoltre, la disposizione regionale censurata, pur non disponendo per l'immediato, ha uno specifico contenuto precettivo nell'impegnare la Giunta regionale a svolgere azioni in un tempo determinato, quindi capacità a ledere interessi concreti e puntuali.

Ancora in riferimento alla questione sull'art. 27, la Regione Puglia ha sollevato anche l'eccezione di inammissibilità per inconferenza del parametro "tutela della salute" contenuto nell'art. 32, Cost., asserendo che avrebbe dovuto essere correttamente indicato l'art. 117, terzo comma, Cost.. La Corte, tuttavia, non ha accolto neppure questa eccezione, affermando che la lamentata inconferenza non abbia rilevanza ai fini dell'ammissibilità della questione e che la suddetta eccezione debba essere trattata nel giudizio di merito, finalizzato alla dichiarazione di fondatezza o meno della questione.

Nella discussione di merito, la Corte ha riconosciuto che il Servizio di emergenza territoriale ha assunto nel tempo maggiore complessità e il relativo modello organizzativo si è notevolmente diversificato nelle regioni, anche in considerazione dei bacini di utenza e della popolazione servita. La pretesa uniformità organizzativa è, pertanto, venuta meno. La Corte ha affermato, inoltre, che il decreto ministeriale n. 70 del 2015, chiamato a fungere da termine di raffronto, non ha carattere vincolante ma soltanto orientativo, facendo riferimento a un bacino orientativamente non inferiore a 0,6 milioni di abitanti. Viene anche riconosciuto in giudizio che i dati forniti dalla Regione e non contestati dall'Avvocatura statale evidenziano, per l'istituita nuova centrale operativa del Servizio 118, un bacino di popolazione di circa 1,6 milioni di persone, un'ampiezza molto superiore al limite previsto dal decreto, un'ampiezza che potrebbe legittimamente, sotto questo profilo, giustificare l'istituzione dell'ulteriore centrale in argomento. Per questi motivi è stata dichiarata infondata la questione relativa alla violazione dell'art. 32, Cost.

La Corte ha dichiarato, invece, fondata la questione relativa alla violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, riconoscendo che la norma regionale impugnata pregiudichi l'equilibrio della finanza pubblica.

Per la Corte, la norma regionale istitutiva della sesta centrale operativa del Servizio 118, non avendo individuato e quantificato i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione, ha violato l'art. 81, Cost. e, pertanto, ha dichiarato illegittimo l'art. 27 della l.r. Puglia n. 35 del 2020. La Decisione ritiene, infine, assorbite le censure in riferimento all'art. 117, terzo comma Cost.

